

Credito ricerca e sviluppo per i brevetti ottenuti internamente all'impresa

Confindustria fornisce chiarimenti sulle tipologie di costi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione

/ Antonella DELLA ROVERE

La circolare di Confindustria del [29 gennaio 2016](#), relativa al credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, contiene importanti precisazioni anche in ordine alle **tipologie di costi** oggetto di agevolazione e, in particolare, con riferimento alle spese per il personale altamente qualificato e ai brevetti.

Premesso che ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca "intra muros" sono richiesti investimenti sul piano sia organizzativo che umano, le spese **rilevanti** per il nuovo regime sono quelle relative:

- al personale altamente qualificato (dipendente e non dipendente);
- agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio;
- alle competenze tecniche e ai brevetti.

Individuate le suindicate tre tipologie di costi c.d. "ammissibili", la circolare di Confindustria precisa che, alla luce della normativa vigente, **non rientrano** nell'ambito di applicazione dell'agevolazione i costi per fabbricati e terreni, per servizi di consulenza, le spese generali, nonché, per espressa disposizione normativa, quelli relativi a beni di costo unitario inferiore a 2.000 euro.

Quanto alle **spese del personale**, in considerazione del fatto che si fa riferimento all'elevata competenza dello stesso, secondo Confindustria sono esclusi i costi per il "personale ausiliario" e il "personale tecnico". Nella nozione di "personale" sarebbero pertanto inclusi i ricercatori. Secondo l'Associazione, il fatto che sia escluso il "personale tecnico", tuttavia, non vuol dire che le spese relative a detto personale non abbiano rilevanza, come nel caso "ad esempio di un c.d. «impianto pilota» che l'impresa realizzi proprio come strumento per le attività di sviluppo sperimentale ovvero del costo di un brevetto prodotto internamente".

Con riguardo alle **competenze tecniche** e ai **brevetti**, Confindustria rileva come la novità più importante della disciplina sia rappresentata dal fatto che sono inclusi i costi per brevetti ottenuti o acquisiti in licenza da fonti esterne a prezzo di mercato e altresì le spese per quelli ottenuti internamente all'impresa.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, si considerano i costi di competenza (ex art. 109 del TUIR) del periodo d'imposta di riferimento "diretta-

mente connessi allo svolgimento delle attività ammissibili". Si applica quindi il criterio della **competenza fiscale**, sulla base di un principio, precisa Confindustria, tipico delle discipline agevolative.

Tale criterio assume rilevanza non solo per le imprese tenute alla redazione del bilancio codicistico, ma anche per quelle che adottano gli IAS, in adesione a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riguardo all'agevolazione per gli investimenti in beni strumentali di cui all'art. 18 del DL n. 91/2014.

Per quanto riguarda le imprese che hanno iniziato ad operare **prima del 2015**, la circolare di Confindustria precisa che il regime in commento non si applica solo "agli investimenti avviati a decorrere dal primo periodo d'imposta agevolabile, ma anche a quelli che risultano iniziati in anni precedenti". I suindicati principi di imputazione temporale, pertanto, vanno adeguatamente applicati anche al fine di "stabilire quali costi assumono rilevanza per la costruzione del dato storico di raffronto (...), oltre che per "quanta parte dei relativi costi va imputata ai periodi di media e quanta parte ai periodi agevolati", in ipotesi di investimenti ancora in fase di effettuazione.

Una caratteristica fondamentale è quella secondo cui i costi, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, devono essere **direttamente connessi** allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. La "diretta connessione" implica che non assumono rilevanza i costi c.d. "indiretti".

A tal proposito, Confindustria rileva che in considerazione della limitata serie dei costi ammessi (che non include i costi generali e quelli del "personale ausiliario"), "la suddetta regola non sembra avere portata autonoma". Del resto, vi è una espressa esplicitazione del concetto in parola nell'ambito delle disposizioni che riguardano i costi di personale e i costi di strumenti e attrezzature di laboratorio.

Una categoria particolare è quella dei costi per la **ricerca contrattuale**, in relazione alla quale, secondo la Circolare di Confindustria, "la stretta connessione con le attività ammissibili dovrà evidentemente risultare direttamente dal contratto e più precisamente dal suo oggetto".